



**AUTOCERTIFICAZIONE
PER DETRAZIONI D'IMPOSTA**

Dichiarazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del D.P.R. 29/9/73 n. 600 e successive modificazioni

ANNO

Compilare in stampatello SOLO LE SEZIONI DI PROPRIO INTERESSE e firmare in fondo al documento

Il/La sottoscritto/a _____ nato/a a _____

Prov. _____ il _____ e con residenza anagrafica in _____

Prov. _____ Via _____ CAP _____

Codice Fiscale _____

Cittadinanza _____ con Domicilio Fiscale in _____

Prov. _____ Via _____ CAP _____

Stato civile celibe/nubile separato/a legalmente ed effettivamente
 coniugato/a vedovo/a

sotto la propria responsabilità, comunica quanto segue:

- di essere dipendente a tempo determinato
- di essere dipendente a tempo indeterminato
- di essere collaboratore coordinato e continuativo

AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 23 DEL D.P.R. 600/1973

e in particolare agli effetti dell'applicazione delle detrazioni di cui all'art. 12 D.P.R. 917/1986 - detrazioni per carichi di famiglia - e delle detrazioni di cui all'art. 13 D.P.R. 917/1986 - altre detrazioni per reddito di lavoro dipendente:

- chiede che non siano applicate le detrazioni per redditi di lavoro dipendente e assimilati.
- chiede che non sia riconosciuto il bonus riduzione cuneo fiscale (bonus Renzi).
- chiede che a partire dal mese di _____ siano riconosciute le detrazioni per carichi di famiglia.

Data

Firma

FAMILIARI A CARICO

CONIUGE A CARICO

*(N.B.: il **Convivente** non è considerato parte del nucleo familiare)*

Cognome e nome _____

Luogo di nascita e data di nascita _____

Codice Fiscale _____

FIGLI A CARICO:

Primo figlio: Cognome e nome _____

Luogo e data di nascita _____

Codice Fiscale _____

al 50% al 100% minore di 3 anni disabile

Figlio: Cognome e nome _____

Luogo e data di nascita _____

Codice Fiscale _____

al 50% al 100% minore di 3 anni disabile

Figlio: Cognome e nome _____

Luogo e data di nascita _____

Codice Fiscale _____

al 50% al 100% minore di 3 anni disabile

Figlio: Cognome e nome _____

Luogo e data di nascita _____

Codice Fiscale _____

al 50% al 100% minore di 3 anni disabile

ALTRI FAMILIARI A CARICO:

Cognome e nome _____

Luogo e data di nascita _____

Codice Fiscale _____

Rapporto di parentela _____

al 50% al 100% minore di 3 anni disabile

SI IMPEGNA

a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni alla situazione illustrata: in assenza la presente dichiarazione avrà effetto anche per gli anni successivi, fatte salve le specifiche disposizioni contrarie.

Data	Firma
------------	-------------

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODULO

DICHIARAZIONE AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 23 DEL D.P.R. 600/1973

La prima casella va barrata nel caso in cui il dichiarante - che già si vede riconosciute detrazioni in busta paga - avendo un reddito complessivo annuo tale da non avere diritto alle detrazioni per reddito di lavoro dipendente e/o assimilato, vuole che il sostituto d'imposta non riconosca tali detrazioni, sulla base del solo reddito di lavoro dipendente e/o assimilato da esso erogato. **Tale comunicazione comporta la non applicazione delle detrazioni anche per gli anni successivi e fino a nuova richiesta di attribuzione delle stesse.**

La seconda casella va barrata nel caso in cui il dichiarante - che già si vede riconosciute detrazioni in busta paga - avendo un reddito complessivo annuo tale da non avere diritto alle detrazioni per reddito di lavoro dipendente e/o assimilato, vuole che il sostituto d'imposta non riconosca tali detrazioni, sulla base del solo reddito di lavoro dipendente e/o assimilato da esso erogato. **Tale comunicazione comporta la non applicazione delle detrazioni anche per gli anni successivi e fino a nuova richiesta di attribuzione delle stesse.**

La terza casella deve essere barrata dal dichiarante quando, ricorrendone le condizioni previste dalla normativa, vuole che il sostituto d'imposta riconosca le detrazioni per carichi di famiglia (ovviamente in questo caso il dichiarante dovrà compilare anche la Sezione dei familiari a carico). La data da indicare in questo Punto va espressa con la formula «Mese/Anno».

N.B. Se nessuno delle caselle sopra elencate viene barrata, il sostituto d'imposta nella determinazione delle detrazioni dall'imposta lorda utilizza il reddito stimato in automatico dalla procedura stipendi.

DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA

I criteri per essere considerati fiscalmente a carico restano immutati rispetto al passato e per assumere tale configurazione i familiari devono possedere un reddito complessivo annuo non superiore a 2.840,51 euro al lordo degli oneri deducibili di cui all'articolo 10 del TUIR. Il limite di reddito suddetto, che appunto consente di considerare il soggetto a carico, è fissato con riferimento all'intero periodo d'imposta, rimanendo del tutto irrilevante il momento in cui tale reddito si è prodotto.

Le detrazioni per carichi di famiglia spettanti in misura graduata in base al reddito complessivo sono da rapportare a mese e competono dal mese in cui si verificano le condizioni richieste e fino a quello in cui sono cessate.

Tali detrazioni non sono più liberamente ripartibili tra i genitori come avveniva in passato in base alla convenienza economica, ma vanno necessariamente divise al 50% tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati, con l'unica eccezione costituita dalla spettanza dell'intera detrazione, previo accordo tra gli stessi coniugi, al genitore che possiede il reddito più elevato.

In caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro, la detrazione per figli a carico spetta a quest'ultimo per l'intero importo. In caso di assenza fisica di un genitore, in riferimento al primo figlio si applica, se più conveniente e previa dichiarazione del dipendente, la detrazione spettante per il coniuge a carico.

La nuova normativa prevede regole diverse per le ipotesi di genitori separati. Nel caso di separazione legale ed effettiva e/o di scioglimento o annullamento del matrimonio, al genitore affidatario spetta la detrazione nella misura del 100%, a meno di accordo contrario. All'affidamento congiunto consegue invece la ripartizione al 50%, sempre a meno di accordo contrario.

L'eventuale accordo tra i genitori, in questi casi, deve rispettare gli stessi principi stabiliti per i coniugi non legalmente ed effettivamente separati. In caso di affidamento del figlio ad uno solo dei genitori, pertanto, l'accordo può essere finalizzato soltanto a ripartire la detrazione (per legge spettante al 100% al genitore affidatario) nella misura del 50% ovvero ad attribuire l'intera detrazione al genitore (non affidatario) che ha il reddito più elevato.

In caso di affidamento congiunto o condiviso, l'accordo tra i genitori può avere il solo contenuto di attribuire l'intera detrazione (per legge spettante al 50% ad entrambi i genitori) al genitore che ha il reddito più elevato.

Per i genitori separati la norma prevede, inoltre, in caso d'imposta incapiente del genitore che per legge ha diritto alla detrazione, la facoltà di devolvere in favore dell'altro genitore la detrazione non fruita per incapacienza, anche parziale, dell'imposta e che quest'ultimo, salvo diverso accordo contrario, è tenuto a riversare al genitore affidatario un importo pari all'intera detrazione o, in caso di affidamento congiunto, un importo pari al 50% della detrazione stessa.

La rinuncia da parte del genitore con imposta incapiente a fruire della detrazione spettante in favore dell'altro, non opera automaticamente ma deve essere portata a conoscenza dell'altro genitore e presuppone un'intesa tra i genitori i quali devono rendere reciprocamente note le rispettive condizioni reddituali.

Per il caso di genitori non coniugati, si applica la stessa disciplina delle detrazioni prevista per i figli a carico con riferimento ai genitori separati, qualora siano presenti provvedimenti di affidamento relativi ai figli. In assenza di detti provvedimenti, la detrazione va ripartita al 50% tra i genitori, salvo accordo per attribuire la detrazione a quello dei due con il reddito complessivo più elevato.